



## COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

\* \* \*

Ufficio di Segreteria del Sindaco

tel. 0925 – 30202 fax 0925 – 31170

Mail: [segreteria.sindaco@comune.santamargheritadibelice.ag.it](mailto:segreteria.sindaco@comune.santamargheritadibelice.ag.it)

Pec: [sindaco.santamargheritadibelice@pec.it](mailto:sindaco.santamargheritadibelice@pec.it)

**Al Consigliere Comunale  
Deborah Ciaccio  
Pec: [deborahciaccio@pec.it](mailto:deborahciaccio@pec.it)**

### **OGGETTO: Risposta alla Sua interrogazione.**

In risposta alla Sua interrogazione, espongo quanto segue.

Premesso che il sottoscritto ha appreso dell'esistenza di un elenco di beni immobili agli atti del settore tecnico di questo Comune - per lo più terreni - facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Ente in quanto oggetto di confisca alla mafia, a seguito di una comunicazione di S.E. il Prefetto di Agrigento pervenuta in data 7sett2022 in riscontro ad una segnalazione alla Stessa pervenuta da parte dell'*Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e La Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata*.

Sebbene lo scrivente avesse richiesto ai responsabili di Settore, il giorno seguente l'insediamento e cioè il 15 giugno 2022, una *dettagliata relazione ricognitiva* che fotografasse *sotto ogni profilo* le pratiche in carico a *ciascun settore*, su questo tema non c'è stata alcuna trasmissione di atti al sottoscritto, nè alcuna pubblicazione sul sito dell'Ente, nè alcuna comunicazione informale in sede di passaggio di consegne da parte dell'Amministrazione uscente.

Una volta acquisita contezza della problematica, il sottoscritto ha prontamente riscontrato la summenzionata nota Prefettizia; svolto sul tema in questione alcuni incontri istituzionali con S.E. il Prefetto di Agrigento, e richiesto in data 16.9.2022 con nota prot. 2204/2022 del 16 sett 2022 una riunione operativa con l'*Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei Beni Confiscati e Sequestrati alla Criminalità Organizzata* per un primo esame delle questioni connesse ai beni oggetto di confisca assegnati al patrimonio indisponibile del Comune di Santa Margherita di Belice.

Ciò premesso, è bene richiamare e contestualizzare le radici storiche sul tema oggetto dell'interrogazione per comprendere fino in fondo l'importanza ed il valore politico e culturale di quella che rappresenta una grande e travagliata conquista legislativa ed al contempo un'arma fondamentale di contrasto alle mafie: l'introduzione del sequestro che conduce alla confisca dei beni e la loro restituzione alla collettività. Una conquista resa possibile non solo grazie alla intelligenza ed al coraggio di personalità straordinarie, capaci di agire controcorrente in contesti ostili, ma propiziata anche dall'impulso proveniente dalla società civile e dal mondo delle associazioni antimafia.

Le radici storiche di questa conquista legislativa sono radici di sangue: ci vollero i sacrifici di Pio La Torre, il 30 luglio 1982 e del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, il 3 settembre dello stesso anno, per introdurre nel nostro codice penale con l'art. 416-bis il reato di associazione di tipo mafioso e le conseguenti disposizioni di carattere patrimoniale, tra cui le misure del sequestro e della confisca dei beni.

Questa normativa fu intuita e preparata da Pio La Torre e ad essa vi collaborarono due giovani magistrati della Procura di Palermo: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Negli anni a seguire, prima la Legge del 4 agosto 1989 n.282, poi la Legge 19 marzo 1990 n.55, poi la Legge 356 del 7 agosto 1992, - siamo nella stagione delle stragi di mafia - prepararono il terreno che portò negli anni successivi alla **Legge 7 marzo 1996 n.109** recante Disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, che è una Legge di iniziativa popolare sostenuta dalla raccolta di oltre 1 milione di firme promossa dall'associazione Libera con lo slogan "*La mafia restituisce il maltolto*". E' questa Legge che prevede il trasferimento agli Enti territoriali dei beni confiscati ed il loro riutilizzo sociale. In seguito, nel 2010 viene istituita con il Decreto Legge 4 febbraio 2010 n.4, l'**Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**, con il compito di provvedere all'amministrazione ed alla destinazione dei beni. Infine nel 2011, con l'intento di uniformare la legislazione in materia, viene introdotto il **D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159 conosciuto come Codice Antimafia**, che nel corso degli anni ha subito una serie di modifiche volte a snellire l'iter di sequestro e di confisca.

La sede principale dell'Agenzia Nazionale è a Roma, e le sue articolazioni territoriali sono a Palermo, Milano, Napoli e Reggio Calabria.

L'Agenzia si configura come un Ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia organizzativa e contabile, posta sotto la vigilanza del Ministero dell'Interno ed al controllo della Corte dei Conti. Il Direttore è scelto tra i Prefetti, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica ed assume decisioni inerenti l'assegnazione e la gestione dei beni confiscati sulla base di un raccordo inter-istituzionale.

L'art.48 del citato Codice Antimafia prevede alla lettera c) che i beni immobili possono essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, **al patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile è sito**, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della città metropolitana o della regione.

Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile. **L'elenco, dev'essere reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'Ente**, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Su questo punto il Settore Tecnico provvederà in tal senso, atteso che la mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art.46 del D.Lgs

33/2013. La Legge cioè opera una chiara **scelta di trasparenza**: la destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall'utilizzazione per finalità economiche, sono soggetti a pubblicità nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario; ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto.

Il Comune può amministrare direttamente il bene o assegnarlo sulla base di un'apposita convenzione in concessione a titolo gratuito, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità giovanili, enti ed associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, associazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche, associazioni di protezione ambientale, destinatari aventi tutti, in ogni caso, il requisito della mancanza dello scopo di lucro.

Qualora il Comune tragga proventi dai beni, questi devono essere impiegati esclusivamente per finalità sociali, ovvero per sostenere le spese di manutenzione straordinaria dei beni medesimi.

Sebbene questi beni immobili, una volta confiscati, entrino a far parte del patrimonio indisponibile del Comune, esso non può disporre se prima non viene redatto e sottoscritto un verbale di consegna in cui la predetta Agenzia consegna fisicamente il bene all'Ente.

Solo allora il Comune ne entra in possesso e può sviluppare la sua programmazione su quel bene secondo le finalità previste dalla Legge che sono quella sociale o quella istituzionale.

Presupposto della sottoscrizione del verbale di consegna è la precisa individuazione catastale e la preventiva definizione di eventuali quote di proprietà indivise del bene medesimo.

A conferma della superiore pre-condizione, l'unico bene confiscato oggetto di verbale di consegna sottoscritto il 20 nov. 2019 che risulta agli atti di questo Comune, è un fabbricato in corso di costruzione identificato al Foglio 35 part.9 che è stato confiscato nella sua interezza.

Annualmente l'Agenzia procede ad un'attività di monitoraggio dell'utilizzo dei beni confiscati posti in capo al Comune ai sensi dell'art.48 comma 3 del D.Leg.vo 6 sett 2011 n.159.

Nel corso degli anni, dal 2018 - epoca delle prime confische - a giugno 2022, non risulta che il Comune, n.q. di soggetto istituzionale portatore di interesse, si sia attivato con l'Agenzia per rimuovere i motivi ostativi e spingere l'iter amministrativo finalizzato all'effettiva consegna dei beni alla collettività.

La summenzionata nota prot.2204 del 16 sett 2022 a firma del sottoscritto rappresenta la prima richiesta ufficiale inoltrata da parte del Comune di Santa

Margherita di Belice alla Prefettura di Agrigento concernente l'istanza di una riunione operativa con l'Agenzia Nazionale volta alla concreta consegna dei beni confiscati assegnati al patrimonio indisponibile del Comune di Santa Margherita di Belice, rispetto alla quale il Signor Prefetto ha informalmente assicurato la calendarizzazione di un apposito incontro.

**Ciò detto, è intendimento di questa Amministrazione dare pieno e coerente seguito alla Legge 159/2011, Legge che costituisce una preziosa ed importantissima conquista di civiltà per la nostra terra.**

Pertanto questa Amministrazione intende:

- cooperare attivamente con l'Agenzia Nazionale e la Prefettura per la concertazione ed il coordinamento delle determinazioni amministrative in grado di interpretare e perseguire al meglio le finalità della Legge, incrociando la programmazione dell'Amministrazione Comunale;
- garantire massima trasparenza su natura e destinazione dei beni assegnati;
- abbreviare i tempi che intercorrono tra l'atto della confisca e l'utilizzo sociale dei beni, nella consapevolezza che il limbo decisionale deteriora i beni, ne ostacola la pubblica fruizione e rischia, altresì, di determinare la revoca dell'assegnazione disposta.

Dall'interazione istituzionale con l'Agenzia Nazionale può scaturire inoltre l'eventuale adozione di apposite linee guida e/c di un regolamento volto a disciplinare in modo puntuale la materia.

**Il Sindaco**  
**Dott. Gaspare Viola**  


